



Tutela e valorizzazione ambientale

Procedimenti integrati - DIP0404

e-mail: p.camuccio@cittametropolitanaroma.gov.it

Proposta n. 99904343

Del 19-12-2020

Registro Unico n. 4386
del 30/12/2020

Protocollo n. 0187843 del
30/12/2020

Responsabile dell'istruttoria
Paolo Montobbio

Responsabile del procedimento
Paolo Montobbio

Determinazione firmata digitalmente dal:

- Dirigente attestante la regolarità tecnica e contabile, in data 30/12/2020

Riferimenti contabili

Atto privo di rilevanza contabile.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: GRANAROLO S.P.A. C.F. 01660360601, STABILIMENTO IN ANZIO, VIA NETTUNENSE, KM 33,500. REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DI CUI ALLA D.D. R.U. 4729 DEL 30/06/2010, MODIFICATA CON D.D. R.U. 6723 DEL 20/11/2013. REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ADOTTATA CON D.D. R.U. 1498 DEL 19/04/2019.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Paola Camuccio

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e s.m.i.;



Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Premesso che

alla GRANAROLO S.p.A. C.F. 01660360601 (in seguito la "Società"), è stata rilasciata un'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 con D.D. R.U. n. 4729 del 30/06/2010, per l'esercizio dell'attività IPPC codice 6.4 c *"Trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno"* nello stabilimento di Anzio, Via Nettunense km 33,500;

con D.D. R.U. 6723 del 20/11/2013 è stata autorizzata una modifica non sostanziale all'AIA vigente con cui sono stati apportati perfezionamenti alle condizioni autorizzative;

29-sexies del D.Lgs. 152/2006 dispone che l'AIA debba riportare condizioni di autorizzazione volte a garantire che al momento della cessazione definitiva delle attività, si valutino lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione;

per quanto prescritto dall'AIA, nel documento Allegato Tecnico alla vigente D.D. R.U. 6723 del 20/11/2013 con la prescrizione n. 9, il Gestore deve *"qualora intenda cessare l'attività, darne comunicazione alla Provincia, al Comune e all'ARPA Lazio. La Provincia, a seguito della citata comunicazione, stabilirà una scadenza entro la quale il Gestore dovrà presentare, alla Provincia stessa, nonché al Comune e all'ARPA, un adeguato piano di dismissione e ripristino del sito"*

il 18/10/2016 (prot. CmRC n. 8110) la Società ha presentato la Relazione di procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento di cui al decreto Ministero Ambiente 272 del 13/11/2014 in applicazione dell'art. 5, comma 1, lettera V-bis del D.Lgs 152/06, la quale si conclude con la dichiarazione che *"ai sensi dell'All.1 del DM272/14, non si ritiene necessario procedere con l'elaborazione della relazione di riferimento."*;

questa Autorità Competente per l'AIA (in seguito AC), con nota n. 32296 del 25/02/2016, ha disposto che la documentazione per l'esclusione dall'obbligo di redazione della relazione di riferimento presentata dalla Società, venisse conservata agli atti del fascicolo AIA D.D. R.U. 4729 del 30/06/2010 modificata con D.D. R.U. 6723 del 20/11/2013 ;

il 20/04/2018, la Società ha inviato al SUAP del Comune di Anzio (prot. n. 22428) istanza ai sensi del D.P.R. 59/2013 di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per lo stabilimento di cui si tratta e per un limite di produzione di latte di 30.000 t/anno;

considerato che

il 25/06/2019, con nota prot. CMRC n. 99454/2019, la Società ha richiesto la sospensione dell'AIA vigente e dell'AUA in corso di rilascio fino al 30/06/2020, data entro la quale la Società



si sarebbe riservata la decisione sull'eventuale ripresa delle attività;

con la medesima nota, la Società ha comunicato di aver programmato la sospensione delle attività produttive per il 30/06/2019 e delle fasi successive per la dismissione dell'installazione:

- dismissione e svuotamento del depuratore entro il 30/09/2019;
- cessazione dell'attività di trasformazione e produzione di latte nei locali produttivi;
- mantenimento in attività del solo Deposito Commerciale, con movimentazione di prodotti alimentari
- mantenimento in funzione della cella frigo asservita al deposito commerciale;
- interruzione del funzionamento della centrale termica
- interruzione del funzionamento del depuratore
- creazione di un bypass per il recapito in pubblica fognatura delle acque provenienti dal lavaggio delle pavimentazioni del Deposito Commerciale, ritenendole assimilabili alle acque domestiche;
- mantenimento in funzione della vasca di prima pioggia (fino alla completa dismissione del Deposito Commerciale prevista entro il 31/12/2019);

con nota acquisita al prot. CmRC n. 117443 del 30/07/2019 la Società ha comunicato:

- di aver interrotto lo scarico delle acque reflue SF1 recapitante in pubblica fognatura,
- di aver iniziato l'allontanamento secondo norma dei rifiuti e che i relativi contenitori sarebbero rimossi,
- di aver interrotto il passaggio al depuratore delle acque provenienti dal lavaggio delle pavimentazioni del Deposito Commerciale per destinarle tramite by-pass direttamente in pubblica fognatura,
- di aver dato inizio alle attività di svuotamento e pulizia delle vasche annesse all'impianto di depurazione,
- che a intervento concluso sarebbe stata comunicata la definitiva chiusura dell'impianto di depurazione;

con nota acquisita al prot. CmRC n. 137445 del 18/09/2019 la Società ha comunicato che:

- erano stati interrotti:
 - tutte le attività produttive,
 - la produzione di rifiuti,
 - il trattamento dei prodotti resi,
 - i pozzi di emungimento tramite distacco dell'alimentazione elettrica,
 - i serbatoi contenenti latte o detergente tramite svuotamento e lavaggio,
 - il biofiltro collegato al depuratore,
 - gli impianti frigoriferi, ad eccezione del gruppo della cella frigo primaria in funzione ad uso esclusivo al deposito commerciale;
- si era attivata per garantire un controllo del sito con presenza di personale in giorni prefissati;
- il punto di scarico PM1 relativo alle acque meteoriche di prima pioggia sarebbe rimasto attivo e funzionante fino alla dismissione del Deposito Commerciale prevista entro il 31/12/2019,
- gli impianti che recapitavano ai punti di emissione E1-E2-E3 erano stati definitivamente dismessi;



con nota prot. n. 14972 del 28/01/2020, questa AC ha richiesto alla Società di descrivere, con riferimento alla stessa data:

- se e quali attività risultassero attive nello stabilimento, ed eventualmente con la conduzione di quale soggetto,
- lo stato dei manufatti dello stabilimento, comprese le eventuali criticità,
- le misure intraprese al fine di prevenire fenomeni di inquinamento e finalizzate a evitare incidenti e limitarne le conseguenze,

con nota prot. CmRC n. 25577 del 14/02/2020 la società ha confermato:

- la sospensione dell'attività produttiva in data 30/06/2019,
- lo svuotamento e la dismissione dell'impianto di depurazione in data 31/08/2019,
- l'attività del Deposito commerciale la cui dismissione era prevista per giugno 2020,
- l'osservanza di tutte le prescrizioni dell'allegato tecnico AIA e del PMeC per i punti di scarico PM1 e SF1,
- il mantenimento del gruppo frigorifero della cella primaria a servizio del Deposito commerciale,
- la gestione di tutte le attività ancora attive da personale interno Granarolo con presenza giornaliera feriale a garanzia del presidio del sito stesso.

con la medesima nota, la Società ha dichiarato di non registrare al tal momento *particolari criticità o emergenze: le sole attività rimaste attive relative a scarichi e gruppo frigo sono monitorate, un eventuale punto critico potrebbe essere considerato lo sversamento di idrocarburi o olii inerenti il transito dei mezzi del Deposito commerciale nei piazzali esterni. Tale eventualità sarebbe gestita tramite il blocco della vasca di prima pioggia la quale potrebbe raccogliere eventuali sversamenti. Successivamente tale liquido sarebbe inviato a smaltimento come rifiuto liquido*".

con nota CMRC n. 93781 del 17/06/2020, questa AC ha richiesto alla Società certificazioni e immagini fotografiche per documentare le corrette conclusioni delle attività comunicate con nota del 14/02/2020 (prot. CmRC n. 25577) e ha richiesto alla Società di consegnare il piano di dismissione e ripristino del sito, fornendo le linee di indicazione per la composizione del documento;

la Società ha inviato il 07/08/2020 (prot. CmRC n.116363) la documentazione richiesta con la nota n. 93781, contenente il piano di dismissione, una relazione geologica, la documentazione di rimozione rifiuti e documentazione fotografica;

considerato anche che

con comunicazione del 28/05/2018 (prot. CmRC 90360) ai sensi dell'Art. 245 del D.Lgs. 152/2006, la Società ha dichiarato che nelle acque emunte l'11/01/2018 da uno dei tre pozzi di cui era dotata l'installazione era stato riscontrato il superamento delle CSC per i parametri "Tricloroetilene" e "Sommatoria Organoalogenati";

a seguito di tale comunicazione è stato aperto presso l'Ufficio Bonifiche siti contaminati di questa Amministrazione, al tempo presso il Servizio 1 e attualmente presso il Servizio 4 di questo Dipartimento IV, il fascicolo n. 646/art. 244;

con la nota CmRC n. 93781 del 17-06-2020, l'Ufficio Bonifiche di questo Dipartimento IV, ha richiesto documentazione integrativa al fine di completare il procedimento ai sensi dell'art. 245



del D.Lgs. 152/2006

con la nota CmRC n. 126858 del 09-09-2020, l'Ufficio Bonifiche di questo Dipartimento IV ha disposto l'effettuazione di una verifica dello stato delle acque sotterranee attraverso il pozzo 3 dello stabilimento, conformemente all'art. 29-sexies, comma 7, lettera e) del D.Lgs. 152/06 e con la circolare del Ministero dell'Ambiente e T.T.M. n. 6DVA_2016_27569 del 14/11/2016, 4. "Fasi successive alla cessazione definitiva delle attività".

con nota del 07-12-2020 (prot. CmRC n. 176053), la Società ha comunicato che avrebbe proceduto alle analisi delle acque prelevate al pozzo 3 con campionamento del 15/12/2020;

considerato inoltre che

il 02/05/2018 il SUAP del Comune di Anzio ha trasmesso a questa Amministrazione (nota CmRC n. 72463) la domanda ai sensi del D.P.R. 59/2013 di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per lo stabilimento di cui si tratta, presentata dalla Società con la dichiarata intenzione di porre la produzione dello stabilimento a un totale di 30.000 t/anno, ben al di sotto della soglia di assoggettamento alla normativa IPPC;

con DD RU n. 1498 del 09/04/2019 questa Amministrazione ha adottato l'AUA per lo stabilimento in esame, trasmessa il 03/05/2019 al SUAP al fine del rilascio del titolo autorizzativo definitivo da parte del SUAP;

il 01/08/2019 (nota CmRC n. 118893), il SUAP ha comunicato che non essendo al tempo terminata l'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque, non era stato possibile il rilascio del titolo autorizzativo conclusivo;

con nota n. 124185 del 14/08/2019, questa Amministrazione espresse al SUAP territoriale l'opinione che fosse opportuno portare a conclusione il procedimento AUA con il rilascio del provvedimento finale;

e preso atto in conclusione che

con nota n. 83714 del 25/05/2020 la Società ha comunicato la cessazione definitiva dell'attività produttiva nello stabilimento di Anzio dichiarando che conseguentemente *"vengono meno i presupposti per il mantenimento dell'autorizzazione"* AIA;

con nota n. 93781 del 17/06/2020, questo Servizio ha dichiarato alla Società e al SUAP comunale che *"in assenza di attività IPPC autorizzabili, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Società ai sensi del Titolo III-bis della parte II del D.Lgs. 152/2006 verrà revocata. Ugualmente, in assenza di attività produttive di competenza di questa Amministrazione, anche l'AUA adottata da questo Servizio con D.D. 1498 del 19/04/2019 verrà revocata."*;

atteso che

la dismissione del sito produttivo ha come obiettivo la restituzione del sito alla completa disponibilità per la destinazione d'uso prevista per eventuali nuovi insediamenti industriali, intendendo che non sia necessario rimuovere tutte le strutture o impianti che possano costituiranno un valore per una seguente installazione industriale di tipo simile,

rilevato che

la Società ha esaudito come in premessa agli obblighi di cui al decreto Ministero Ambiente n.



272 del 13/11/2014 in applicazione dell'art. 5, comma 1, lettera V-bis del D.Lgs 152/2006;

la Società ha adempiuto nel tempo le prescrizioni per la dismissione del sito che venivano imposte da questa Autorità Competente per l'AIA;

che le operazioni di

- svuotamento e dismissione dell'impianto di depurazione
- allontanamento dei rifiuti
- interruzione della centrale termica
- interruzione dei pozzi di emungimento
- svuotamento e lavaggio dei serbatoi del latte
- interruzione del funzionamento dei frigoriferi
- verifica dello stato d'integrità delle superfici esterne pavimentate,

sono state adeguatamente verificate tramite documentazione e immagini fotografiche;

che la società è tuttora proprietaria del sito e ha dichiarato l'intenzione di mettere in vendita l'intero complesso industriale, comprensivo di alcuni impianti e macchinari e di non poter prevedere tempi certi di cessione;

che la verifica dello stato delle acque sotterranee è in corso di corretta esecuzione nell'ambito del procedimento in corso presso l'Ufficio Bonifiche di questo stesso Servizio 4 del Dipartimento IV della Città metropolitana di Roma Capitale;

valutato

per quanto sopra rilevato, che il piano di dismissione presentato dalla Società risulta conforme nella predisposizione e nell'attuazione alle linee di indirizzo dettate da questa AC;

ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/2006, che la Società abbia eseguito gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza;

che pertanto la dismissione delle attività e del presidio della Società sul sito non comporta un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente;

che con l'assenza di attività produttive né di rischi significativi per la salute umana o per l'ambiente, decadono i motivi di assoggettamento del sito alle autorizzazioni ambientali di cui al titolo III-bis della parte Seconda nonché delle parti Terza e Quinta del D.Lgs. 152/2006 e quindi anche del D.P.R. 59/2013;

necessario un sopralluogo tecnico per la verifica *in situ* della rispondenza al vero delle dichiarazioni, della documentazione e delle conclusioni tratte;

ritenuto pertanto

di dover revocare alla Società GRANAROLO S.p.A. per lo Stabilimento di Anzio, Via Nettunense, km 33,500



- L'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. R.U. n. 4729 del 30/06/2010 e modificata con D.D. R.U. 6723 del 20/11/2013
- l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con DD RU n. 1498 del 09/04/2019 e mai rilasciata dal SUAP del Comune di Anzio;

di individuare nell'Arpa Lazio l'organo tecnico al quale demandare la verifica *in situ* delle condizioni di attuazione del piano di dismissione;

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003 ed in ultimo modificato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 84 del 09/08/2019;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Preso atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile e non necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

di revocare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 con D.D. R.U. n. 4729 del 30/06/2010 e modificata con D.D. R.U. 6723 del 20/11/2013 alla Società GRANAROLO S.p.A. per lo Stabilimento di Anzio, Via Nettunense km 33,500;

di revocare la D.D. R.U. 1498 del 09/04/2019 di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 per lo Stabilimento della Società GRANAROLO S.p.A. di Anzio, Via Nettunense, km 33,500;

di richiedere all'Arpa Lazio la verifica *in situ* in tempi ragionevolmente ristretti delle condizioni di attuazione del piano di dismissione;

dispone

Che copia della presente determinazione sia trasmessa alla Società, al Comune di Anzio, all'ARPA Lazio sede di Roma, alla Regione Lazio Dir. Regionale Politiche Ambientali e Ciclo Dei Rifiuti-area AIA, all'Autorità dei Bacini Regionali, all'ASL RM/H;

Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento è messa a disposizione del pubblico per



la consultazione sul sito web istituzionale dell'Amministrazione metropolitana e presso gli uffici del Dipartimento IV, Servizio 4 della Città metropolitana di Roma Capitale, Viale Giorgio Ribotta, 41, Roma;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Paola Camuccio

Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e rispettive norme collegate